

- 11) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 12) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi, gli aggiornamenti catastali riconnessi e a rispettare le procedure previste dal SID, consegnando a questa Autorità copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 13) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 14) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 16) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in coerenza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 17) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021 presentando motivata istanza per un numero massimo di sei rate tutte comprese entro l'anno solare. In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti gli interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti con decorrenza dalla originaria scadenza del pagamento del canone;
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 19) Il presente titolo è rilasciato sotto condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., essendo decorsi i termini previsti dopo la richiesta di certificazione antimafia, giusta domanda di implementazione della B.D.N.A. - PR_ANUTG_Ingresso 0049222_20220426: nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ai sensi della citata disciplina, il concessionario decadrà dal presente titolo e da tutti i benefici ad esso riconnessi, senza diritto ad alcun indennizzo e/o ristoro e/o risarcimento comunque denominato.
- 20) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
API RAFFINERIA S.P.A.
Dott. Giancarlo Cogliati
f.to digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.
Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec:
apiraffineria@pec.gruppoapi.com

Ancona, addì 31/01/2023

IL CONCESSIONARIO
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
Dott. Giancarlo Cogliati
f.to digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
f.to digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini
f.to digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di

Ancona il 06/02/2023 al n° 32 serie 1

con l'esenzione di euro 17.615,88

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante Avv. Gabriele Lucchini

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

PRIMO RILASCIO
X RINNOVO
RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INTESAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;
Vista l'istanza presentata dalla società Api Raffineria di Ancona s.p.a. (C.F. 01837990587/P.IVA 02077340426), con sede in Falconara M.Ma (AN), via Flaminia 685, acquisita al prot. n. ARR-14980 del 26/11/2021 e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot. 10238 del 09/08/2022 di nuovo rilascio della concessione demaniale marittima relativamente ad un'area demaniale marittima di complessivi mq 53.268,83 situata nel Comune di Falconara Marittima, Via Flaminia, n. 685 catastalmente individuata al Foglio n. 3 particella 865 sub - (riferimenti catastali lettera A) "Pontile"), allo scopo di mantenere un complesso di strutture foranee per carico/scarico prodotti petroliferi a servizio della raffineria, per la durata di anni 4 (quattro);
Vista la licenza demaniale n. 00-8/2017 del 24/05/2017, rep. 1044 recante scadenza naturale al 31/12/2020 prorogata ex lege ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 17/07/2020 n. 77 fino al 31/12/2021;
Visto l'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 7/12/2021 n. 215 recante modifica dell'art. 199 comma 3 lett b), a mente del quale nel caso in cui, le procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. e dell'art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84, risultino già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D. L. 146/2021, la ulteriore proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla loro definizione;
Vista la nota di questo Ente prot. PAR 9121 del 16/12/2021 recante avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 Legge 241/90 e s.m.i.;
Visto l'avviso di pubblicazione della domanda in data 16/12/2021, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e che nei termini assegnati non risultano pervenute osservazioni, opposizioni e/o domande concorrenti al riguardo;
Visto il parere della Capitaneria di Porto di Ancona rilasciato con prot. n. R.U. 784 del 12/01/2022, acquisito al prot. n. ARR-264 del 12/01/2022;
Visto il parere della Direzione tecnica di questa Autorità recante prot. PAR 9187 del 20/12/2021
Vista la delibera n. 16 in data 27/05/2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Visto l'atto di accertamento n. 00-63/22 del 23/06/2022 relativo al canone afferente alla annualità 2022 per l'importo di euro 186.794,47;
Vista la richiesta avanzata dalla società API Raffineria s.p.a. acquisita al prot. ARR 8504 del 30/06/2022, di riduzione del canone come sopra accertato ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio in quanto in possesso della certificazione ambientale ISO 14001:2015;
Vista la determina dirigenziale n. 79/2022 del 05/07/2022, con la quale questa Autorità ha applicato la riduzione del 5%, sì come prevista dal sopra richiamato Regolamento, rideterminando l'importo del canone dovuto in conseguenza della presente concessione demaniale marittima, per l'annualità 2022 in euro 177.454,75;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento acquisita al prot. ARR 10238 del 09/08/2022 - dell'importo di € 177.454,75, determinato come sopra indicato;
Viste la nota di questa Autorità recante richiesta di integrazione documentale recante prot. n. PAR-7169 del 21/09/2022;
Vista l'Appendice alla polizza n. 1733665 emessa dalla società Elba Assicurazioni per l'importo di euro 380.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione di che trattasi, acquisita al prot. n. ARR-10238 del 09/08/2022;
Vista la dichiarazione emessa dalla società Generali Italia S.p.a. quale attestazione relativa alla copertura assicurativa RCT-RCO n. 380217651 con massimale RCT pari a 10.000.000,00 e RCO pari a 5.000.000,00 comprensiva della esplicita qualifica di terzo riconosciuta a questa Autorità, acquisita al prot. n. ARR-10238 del 09/08/2022;
Visto che sono, altresì, spirati i termini di cui all'art. 92 D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., decorrenti dalla richiesta di certificazione antimafia, giusta domanda di implementazione della B.D.N.A./PR_ANUTG_Ingresso

0049222_20220426 e che il presente titolo può essere comunque rilasciato ai sensi dell'art 92 comma 3 ibidem con apposizione di condizione risolutiva, nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ai sensi della citata disciplina ed in quanto tale sarà immediatamente revocato, restando inteso che all'interessato non spetterà alcun indennizzo di sorta;

Visti i solleciti trasmessi da questa Autorità relativamente al rilascio del nulla osta di cui all'art. 19 D.Lgs. 374/90 recanti prot. PAR 4747 del 24/06/2022, PAR 7168 del 21/09/2022 e PAR 8699 del 25/11/2022;

Visto il nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/90 dall'Agenzia delle Dogane di Ancona, assunto al prot. n. E 1296 del 24/01/2023;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

A API RAFFINERIA S.P.A.

codice fiscale 01837990587

di occupare un'area demaniale marittima di complessivi mq 53.268,83 situata nel Comune di Falconara Marittima, Via Flaminia, n. 685 catastalmente individuata al Foglio n. 3 particella 865 sub - (riferimenti catastali lettera A) "Pontile"), allo scopo di mantenere un complesso di strutture foranee per carico/scarico prodotti petroliferi a servizio della raffineria, composte da: A) un pontile in c.a. di mq. 7.334,00 acquisito tra le pertinenze demaniali; B) una piattaforma metallica "isola" di mq 2.642,50; C) una monoboa metallica "spm" di mq. 482,00; D) n. 8 tubazioni sottomarine ad uso oleodotti e linee di servizio di collegamento tra la raffineria e la piattaforma metallica "isola" di mq. 14.858,00; E) una tubazione sottomarina ad uso oleodotto di collegamento tra la raffineria e la monoboa metallica "spm" di mq. 20.858,00; F) n.2 tubazioni sottomarine ad uso oleodotto di collegamento tra il pontile torcia a mare di raffineria e piattaforma metallica "isola" di mq 7.085,00; G) un imbarcadere in struttura metallica c/0 pontile mq, 20,00; H) n. 4 briccole d'ormeggio al braccio n.1 del pontile in c.a. di mq. 24,62; I) n. 6 briccole d'ormeggio con pali di illuminazione di mq. 36,93; L) n.2 pali fissi con luci per allineamento ormeggio notturno di mq. 6,28, per la durata di anni 4 (quattro) e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2022 = € 177.454,75 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022).

Il canone, determinato ai sensi del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, sarà rivalutato per gli anni successivi in base all'indice ISTAT comunicato con Circolare dal Ministero vigilante e dalle eterointegranti normative afferenti il canone minimo.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48 dal 01/01/2022 al 31/12/2025.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire


senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza demaniale è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Le attività oggetto della concessione dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di costruzioni, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di polizia marittima, di sicurezza doganale
- 6) Resteranno in capo al titolare della Concessione demaniale tutti gli oneri finalizzati al conseguimento dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti, ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali eventualmente ricorrenti.
- 7) Le opere insistenti nell'area oggetto della Concessione dovranno riportare tutti i requisiti tecnici necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità nonché per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori, ciò secondo quanto sancito dalle vigenti disposizioni legislative di cui, in particolare, si richiama il D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato. Le stesse opere riporteranno, altresì, i dispositivi di riconoscimento e di segnalazione marittima dovuti in base alle prescrizioni emanate dalla locale Autorità Marittima e dal competente Reparto Marifari della Marina Militare Italiana, oltre ad ogni altra dotazione o caratteristica indispensabile ai sensi del Codice della Navigazione Marittima ed al relativo Regolamento di esecuzione.
- 8) Le stesse opere, in relazione al contesto marino ove ricadono, dovranno essere correttamente e costantemente mantenute a cura del titolare della Concessione demaniale, ciò affinché le relative componenti costruttive non vadano mai a versare in condizioni di degrado o comunque di criticità che possano costituire pregiudizio per la navigazione marittima, per i lavoratori che presso di esse opereranno, o per la pubblica incolumità in genere, o per la tutela ambientale. Tali attività manutentive dovranno essere ovviamente eseguite da soggetti di adeguata qualificazione, secondo una specifica programmazione preventivamente predisposta da tecnici di idonea qualificazione.
- 9) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 10) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali, nonché l'ottenimento di autorizzazioni e/o valutazioni di competenza di altre Amministrazioni.



Nota: L'area è in concessione demaniale. Il presente disegno è stato elaborato in base ai dati forniti dal cliente e non rappresenta un progetto di ingegneria.

LEGENDA:
 — Concessione demaniale per complesso
 strutture foranee per carico/scarico prodotti
 Petroli n.131
 Superficie mq. 53.347,33

Dott. Ing. Saverio BOLVI
 A. S.E.C.

20/02/2011 - PLANIMETRIA AREA IN CONCESSIONE DEMANIALE STRUTTURE FORANEE PER CARICO/SCARICO PRODOTTI PETROLIFERI	
CLIENTE: raffineria di ancona s.p.a.	
PROGETTO: 20/02/2011	DATA: 22/09/21
SCALE: 1:1000	AUTORE: SBO/BA/FS/2/6/9/1/0